

Dinamiche del diritto, migrazioni e uguaglianza relazionale

a cura di Guido Canavesi



Dinamiche del diritto, migrazioni e uguaglianza relazionale

a cura di Guido Canavesi

eum

La pubblicazione è l'esito del progetto di ricerca *Welfare e Terzo settore: radici e sfide della sicurezza sociale*, finanziato dal Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Macerata.

Isbn 978-88-6056-640-9
Prima edizione: dicembre 2019
©2019 eum edizioni università di macerata
Corso della Repubblica, 51 – 62100 Macerata
info.ceum@unimc.it
<http://eum.unimc.it>

Impaginazione: Hana Mitrov e Carla Moreschini

La presente opera è rilasciata nei termini della licenza Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International CC BY-NC-ND 4.0
<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>

Indice

7 *Elenco delle abbreviazioni delle riviste*

Parte prima

Profili pubblicistici

Francesco de Leonardis

11 Introduzione

Monica Stronati

17 Appartenenza territoriale e prossimità relazionale: la libertà di migrare tra Otto e Novecento in Europa

Saša Zagorc, Adriana di Stefano

35 Mass Migrations and the Public Emergency Narrative.
Managing migration governance in time of crisis

Erik Longo

71 L'accesso degli immigrati alle misure di assistenza sociale in Italia

Francesco Manganaro

97 L'organizzazione dell'accoglienza delle persone migranti

Chiara Feliziani

119 Giustizia amministrativa e immigrazione. A proposito di alcuni nodi irrisolti

Parte seconda

Profili civilistici

Guido Canavesi

159 Introduzione

Fabrizio Marongiu Buonaiuti

163 Immigrazione e circolazione degli status personali e familiari:
la problematica dei c.d. *Conflicts de civilisations*

Janet Dine

197 German's Marshall Plan with Africa; an initiative for
lessening immigration and strengthening Human Rights

Alessio Bartolacelli

217 I migranti e l'impresa. Spunti e dati sull'imprenditorialità degli
immigrati in Italia

William Chiaromonte

249 L'(in)evitabile nesso fra regolazione del lavoro immigrato e
diffusione del lavoro sommerso: spunti ricostruttivi

279 Elenco degli autori

Alessio Bartolacelli

I migranti e l'impresa. Spunti e dati sull'imprenditorialità degli immigrati in Italia*

SOMMARIO: 1. Introduzione: migrante o straniero? – 2. Quadro normativo di riferimento e possibilità di impresa dello straniero – 3. Il migrante come soggetto passivo dell'impresa – 4. Il migrante come soggetto attivo dell'impresa. In particolare, la cooperativa sociale – 5. Forme privilegiate di esercizio imprenditoriale e dati sull'imprenditoria immigrata in Italia – 6. Conclusioni

1. *Introduzione: migrante o straniero?*

È necessario, preliminarmente ad una indagine volta ad individuare le intersezioni del fenomeno imprenditoriale con quello migratorio, interrogarsi innanzitutto sulle definizioni da utilizzare; *in primis* quella di migrante.

La nozione di migrante si riferisce ad un dato di fatto che non trova, come vedremo, una specifica previsione normativa. Secondo la definizione offerta da uno dei più diffusi vocabolari della lingua italiana, migrante è chi si sposta dalla propria sede originaria verso una nuova¹, con la connotazione maggiormente connessa ad una permanenza stabile nella sede di destinazione².

* L'autore desidera ringraziare Fabrizio Marongiu Buonaiuti per le amichevoli, pertinenti ed acute osservazioni che ha cortesemente inteso formulare alla versione preliminare di questo scritto.

¹ Vocabolario *on line* Treccani: «Che migra, che si sposta verso nuove sedi»: <<http://www.treccani.it/vocabolario/migrante/>>, giugno 2019.

² Il dato della stabilità non deve tuttavia essere eccessivamente sopravvalutato; si pensi ad esempio a quei soggetti che entrano in un Paese dell'Unione, ma senza la volontà di risiedere stabilmente in esso, essendo la loro permanenza in tale Paese solamente funzionale ad un ulteriore spostamento verso altro Paese, appartenente o meno all'UE, destinato a perfezionarsi in un momento successivo.

Ciò determina come requisito della fattispecie una certa stabilità nel luogo di destinazione, naturalmente differente da quello di origine, ma senza che quest'ultimo sia necessariamente posto ad una notevole distanza dal primo. In altri termini, la migrazione ben può avere ad oggetto uno spostamento all'interno del medesimo Stato; o uno spostamento da uno Stato all'altro ma all'interno di un territorio sovrastatale, come l'Unione Europea; o ancora lo spostamento da un territorio esterno all'Unione Europea verso un Paese dell'Unione, come ad esempio l'Italia.

Quest'ultimo caso è certamente quello che in misura maggiore interessa ai fini in questo scritto; non necessariamente, tuttavia, l'immigrazione verso l'Italia avrà i medesimi connotati per ogni situazione di fatto. Sotto il profilo fattuale, infatti, e limitatamente ai fini di questo scritto si può e deve distinguere innanzitutto tra immigrazione volontariamente attuata con la finalità di aprire in Italia un'attività imprenditoriale; ed immigrazione che prescinde da un intento imprenditoriale nel momento in cui si perfeziona, e vede nello stabilimento di una nuova impresa solamente una delle possibili soluzioni per l'auto-sostentamento una volta che si sia acceduti al territorio italiano per le ragioni più diverse. Questo significa che, essenzialmente, ciò che ci impegna è innanzitutto una indagine sullo straniero migrante in Italia ed il diritto commerciale. Ancor più specificamente, per le ragioni che appresso si vedranno, sullo *straniero cittadino di un Paese terzo immigrato in Italia* ed i profili di diritto commerciale che lo possono riguardare.

Il rapporto dello straniero con il diritto commerciale italiano può assumere connotazioni molto differenziate.

Da un lato, è necessario interrogarsi sulla natura del soggetto appartenente ad una giurisdizione differente, innanzitutto che esso sia persona fisica ovvero giuridica. Ove si versi in quest'ultima situazione, si tratta di un tema che, complici tra l'altro molteplici pronunzie della Corte di Giustizia dell'Unione Europea³ in appli-

³ Ci si riferisce alla giurisprudenza che fa capo, tra le altre, alle sentenze *Daily Mail* (81/87, 27.9.1988), *Centros* (C-212/97, 9.3.1999), *Überseering* (C-208/00, 5.11.2002), *Inspire Art* (C-167/01, 30.9.2003), *Cadbury Schweppes* (C-196/04, 12.9.2006); *SEVIC* (C-411/03, 13.12.2005), *Cartesio* (C-210/06, 16.12.2008), *Vale* (C-378/10, 12.7.2012), *Polbud* (C-106/16, 25.10.2017), su cui si v. per tutti (con

cazione concreta del principio della libertà di stabilimento⁴, vede un interesse decisamente maggiore da parte della dottrina⁵. Non è tuttavia il caso della società migrante quello che qui interessa, bensì quello del trattamento ai sensi del diritto commerciale della *persona fisica straniera* nel nostro Paese.

Anche all'interno di tale ambito, tuttavia, è necessario operare delle opportune distinzioni, basate da un lato sul Paese di origine del soggetto, e dall'altro sullo statuto ad esso in concreto applicabile. E, ancora, sulla legittimità o meno della presenza dello straniero sul territorio nazionale.

Una ulteriore distinzione può basarsi sulla qualificazione dello straniero come soggetto attivo, oppure passivo dell'attività d'impresa; o, più correttamente, di soggetto straniero che svolga l'attività imprenditoriale, a fronte dello straniero beneficiario di attività – perlomeno latamente imprenditoriali – poste in essere da enti di diritto privato che vedono tra le proprie funzioni, in termini esclusivi, prevalenti o anche solamente incidentali, anche attività poste in essere a favore della persona fisica straniera e della sua integrazione. All'interno di quest'ultima categoria si situano anche quelle esperienze che possono essere definite «ibride», in quanto il soggetto «assistito» ha – o può avere – parte attiva nel processo imprenditoriale, come accade, ad esempio, nelle cooperative sociali.

Ponendo attenzione a tutto ciò, tuttavia, è necessario introdurre una distinzione in apice. Lo straniero cui qui ci si dedica è innanzitutto il migrante. Questo ha conseguenze con riferimento al quadro normativo cui è necessario riferirsi, e alle ricadute in concreto del fenomeno.

Già di per sé la definizione di «straniero» non è immediatamente dirimente: specie nei tempi che ci troviamo a vivere, si

l'eccezione di *Polbud*) E. Pederzini, *La libertà di stabilimento delle società europee nell'interpretazione evolutiva della corte di giustizia*, in E. Pederzini (a cura di), *Percorsi di diritto societario europeo*, Torino, Giappichelli, 2016, pp. 95 ss.; su *Polbud* sia consentito il rinvio a A. Bartolacelli, *Trasformazione transfrontaliera e la sentenza Polbud: corale alla fine del viaggio?*, in «Giur. comm.», 2018, 2, pp. 428 ss.

⁴ Cfr. artt. 49 e 52 Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea.

⁵ Si v. la bibliografia citata in Pederzini, *La libertà*, cit., *passim*; F.M. Mucciarelli, *Società di capitali, trasferimento all'estero della sede sociale e arbitraggi normativi*, Milano, Giuffrè, 2010, pp. 87 ss.

potrebbe essere tentati di ritenere straniero chiunque non sia in possesso della cittadinanza italiana. Così tuttavia non è. Con riferimento al cittadino di un altro Paese dell'Unione, ad esso è esplicitamente riconosciuto «il diritto di esercitare qualsiasi attività economica autonoma o subordinata, escluse le attività che la legge, conformemente ai Trattati dell'Unione europea ed alla normativa comunitaria in vigore, riserva ai cittadini italiani»; ciò significando tra l'altro che ad ogni cittadino di altro Stato membro residente in Italia è riconosciuto «pari trattamento rispetto ai cittadini italiani nel campo di applicazione del Trattato»⁶. Il medesimo diritto è peraltro riconosciuto anche ai familiari del cittadino di altro Paese europeo ancorché non a loro volta cittadini europei, ma titolari «del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente»⁷.

Ciò significa che, ai fini che qui interessano, il cittadino comunitario ed i suoi familiari non sono da reputarsi stranieri, e godranno in particolare del diritto di stabilire iniziative economiche – salvo che non siano eccezionalmente riservate a cittadini italiani – all'interno dei confini nazionali alle medesime condizioni previste per i cittadini italiani, come previsto dal diritto di stabilimento esplicitamente sancito dai Trattati europei⁸.

Ciò che dunque interessa è innanzitutto lo *status* di straniero, e dunque di cittadino di Paesi non membri dell'Unione europea ovvero apolide; e poi, come sottocategoria specifica, quello di *migrante*⁹.

A tale fine, come già riferito, non si dà una specifica definizione normativa; l'ordinamento conosce una pletora di differen-

⁶ D. lgs. 6.2.2007, n. 30, art. 19, c. 1 e 2. di attuazione della dir. CE 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.

⁷ *Ibidem*, c. 2. E si v. anche E. Calò, *Studio 4-2007/A* del Consiglio Nazionale del Notariato.

⁸ Segnatamente, si v. nuovamente l'art. 49 Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea. In dottrina E. Pederzini, *Alla ricerca del diritto applicabile: società italiane e società straniere*, in Id., *Percorsi*, cit., p. 32; F. Galgano, F. Marrella, *Diritto del commercio internazionale*, Padova, Cedam, 2011, pp. 880 ss.

⁹ Non potendo essere operata l'indagine secondo la scansione inversa degli elementi, essendo irrilevante all'ordinamento giuridico italiano la situazione di migrante di cui sia soggetto il cittadino italiano all'interno dei confini nazionali o, per quanto appena affermato, il cittadino di altro Paese dell'Unione Europea immigrato in Italia.

ti fattispecie (tra cui, a titolo esemplificativo: richiedente asilo, rifugiato, persona avente il diritto alla protezione internazionale), che identificano naturalmente situazioni in cui ad essere coinvolto è un cittadino straniero, ma che non esauriscono le casistiche di stranieri che entrino in Italia. Ne restano ad esempio esclusi da un lato quelli che non provengono da situazioni che certamente non siano o non si rivelino essere meritevoli di protezione internazionale; e dall'altro, quelli dei cittadini stranieri che neppure richiedano il riconoscimento dello *status* di asilo o rifugiato, ovvero altra forma di protezione internazionale, ma siano giunti in Italia in maniera non regolare, i c.d. «clandestini»; o ancora coloro che, originariamente in possesso di un titolo valido di permanenza sul territorio nazionale, a seguito della scadenza di tale titolo non lo abbiano rinnovato, ritrovandosi quindi in una situazione di irregolarità sopravvenuta.

Da ciò deriva che è necessario distinguere tra soggetti legittimamente presenti nello stato, e quelli che non lo sono. E, tra essi, individuare coloro che possono rientrare nella categoria dei migranti ai fini di questo contributo.

Tra i primi ricorrono le casistiche delle persone che hanno legittimazione a permanere in Italia in virtù di uno specifico titolo, che non necessariamente li fa ricadere nella definizione di migrante come di norma la si intende. Si pensi, ad esempio, al cittadino extracomunitario che si trovi in Italia per ragioni di turismo, e la cui permanenza nel territorio è legittimata da un visto consolare rilasciato per tale finalità: in questo caso, certamente non si potrà discorrere di migrante nel significato di norma attribuito al termine.

Diversamente, come già si è accennato, migrante sarà colui che, provenendo da altro Paese, intenda la propria permanenza in Italia secondo una connotazione stabile. Ricade in tale fattispecie, allora, ad esempio anche il lavoratore cittadino di un paese terzo, indipendentemente dallo specifico Paese d'origine, che sia nel territorio dello Stato in virtù di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato. Anche in questo caso non vi è una differenza in apice basata sul Paese d'origine, a patto che sia situato al di fuori dell'Unione Europea, né sulla condizione personale di tali soggetti: il lavoratore estremamente qualificato che

viene chiamato da una impresa sita in Italia perché questa possa beneficiare della sua professionalità è in tale senso equiparato al lavoratore senza particolare qualificazione professionale che una volta giunto in Italia e qui legittimamente presente grazie ad un permesso di soggiorno valido vada alla ricerca di un impiego per potersi autosostenere¹⁰.

Questo, evidentemente, non fotografa nitidamente la differenza soggettiva tra le fattispecie; al contempo, non considera neppure minimamente la nota dicotomia tra migranti c.d. «economici», e migranti per ragioni umanitarie. Tuttavia, in punto di diritto, non si dà una differenza ontologica tra tali fenomeni: ai fini che qui interessano, in particolare, rileva unicamente la legittimazione del soggetto alla permanenza in Italia ai fini dello svolgimento di una attività economicamente connotata. Rileva, in altri termini, il titolo in forza del quale la legittimità di tale permanenza è riconosciuta: naturalmente non si porranno problemi nel caso in cui il visto di ingresso nel Paese sia rilasciato per lavoro autonomo, subordinato o sub-stagionale¹¹, o per soggiorno-lavoro nei casi previsti¹². In casi di visto rilasciato per finalità non economica (ad esempio: motivi di studio con permanenza superiore ai tre mesi), lo svolgimento di una attività economica sarà subordinato alla richiesta di conversione del visto¹³.

Naturalmente differente è il caso, per converso, di permanenza nello Stato di soggetti che non siano in possesso di un titolo valido, o irregolarmente presenti sul territorio. E, anche in questo caso, indipendentemente dal fatto che ciò sia dovuto ad una irregolarità originaria – che vede una assenza assoluta di titolo valido di permanenza – o sopravvenuta – per cui il titolo valido di cui il soggetto era originariamente in possesso per qualunque ragione venga meno.

¹⁰ Ciò, con l'eccezione di talune agevolazioni per l'ingresso in Italia – e, più in generale, in Europa – di lavoratori particolarmente qualificati; si v. *infra*, § 4.

¹¹ Si vedano a riguardo gli artt. 22 ss., d.lgs. 25.7.1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero – TUI).

¹² Cfr. art. 27, TUI.

¹³ Cfr. art. 27ter, TUI.

Le situazioni sono pertanto da trattarsi in maniera differenziata, e giova innanzitutto procedere ad una preliminare ricognizione normativa di massima, valutando le ripercussioni delle diverse qualificazioni ai sensi del diritto commerciale, e dunque della possibilità per lo straniero di esercitare una autonoma attività economica.

2. *Quadro normativo di riferimento e possibilità di impresa dello straniero*

La condizione dello straniero in Italia evidentemente si fonda sull'art. 10, 2° comma, Cost., sulla base del quale essa è regolata «dalla legge in conformità delle norme e dei Trattati internazionali»; l'equiparazione sostanziale dello straniero cittadino di un altro Paese membro al cittadino italiano deriva per l'appunto dal Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea, come già osservato¹⁴. È dunque il momento di verificare quale sia il regime cui sono sottoposti gli stranieri cittadini di un Paese terzo presenti nel nostro Paese.

La norma più rilevante a tale fine è costituita dall'art. 16 preleggi, che prevede che «lo straniero è ammesso a godere dei diritti civili attribuiti al cittadino a condizione di reciprocità e salve le disposizioni contenute in leggi speciali»¹⁵. Ciò che dunque deve essere verificato è, da una parte, cosa significhi in concreto la condizione di reciprocità; e, dall'altro, se tra le «leggi speciali» genericamente richiamate dall'art. 16 preleggi trovino spazio anche disposizioni volte ad escludere l'operatività della condizione di reciprocità, concedendo nella sostanza allo straniero la possi-

¹⁴ E ad esso è da equipararsi il cittadino appartenente a Paesi dello Spazio Economico Europeo: Galgano, Marrella, *Diritto del commercio internazionale*, cit., pp. 879 ss.

¹⁵ Sul tema, oggetto di pervasiva attenzione da parte della dottrina internazionale-privatistica e non solo sino a tempi anche molto recenti, si v. per tutti B. Nascimbene, *La capacità dello straniero: diritti fondamentali e condizione di reciprocità*, in «Riv. dir. int. priv. proc.», 2011, pp. 307 ss. Per una disamina in materia giuscommerciale si segnalano: L.G. Radicati di Brozolo, A. La Mattina, *Condizione di reciprocità e partecipazione di stranieri nel consiglio di amministrazione di s.p.a.: osservazioni critiche*, in «Le Società», 2011, pp. 642 ss.; A. Meacci, *La condizione di reciprocità: passato, presente e futuro nella nomina di un cittadino straniero nel consiglio di amministrazione*, in «Giur. comm.», 2012, 2, pp. 1285 ss.

bilità di godere dei diritti – nel nostro caso economici – propri del cittadino italiano senza che vi sia la necessità di una previa verifica della reciprocità di trattamento nei confronti del cittadino italiano che si trovi nello Stato di origine dello straniero.

Iniziando per semplicità di trattazione proprio da quest'ultima questione, la norma cui fare principalmente riferimento è l'art. 2, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a mente del quale si distingue tra «straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato» e «straniero comunque presente alla frontiera o nel territorio dello Stato».

Ai sensi della norma citata, allo straniero «regolarmente soggiornante» si riconosce in via generale il godimento dei diritti in materia civile attribuiti al cittadino italiano; ove, sulla base del testo unico o di convenzioni internazionali, sia prevista la verifica delle condizioni di reciprocità, «essa è accertata secondo i criteri e le modalità previste dal regolamento di attuazione»¹⁶. Al contrario, allo straniero «comunque presente alla frontiera o nel territorio dello Stato», da intendersi, dunque, anche irregolarmente, è garantito in via generale il solo riconoscimento dei diritti fondamentali della persona umana previsti da norme interne od internazionali, mentre per quanto concerne l'eventuale estensione dei diritti spettanti al cittadino italiano, dovrà farsi riferimento nuovamente alla condizione di reciprocità di cui all'art. 16 preleggi.

Ad un primo sguardo, dunque, potrebbe apparire che la situazione non sia radicalmente differente nei due casi in cui il cittadino straniero soggiorni regolarmente in Italia, o meno. Anche nella prima ipotesi, infatti, ben potrebbe darsi che, in forza del dettato del testo unico o di convenzioni internazionali, debba essere comunque verificata la sussistenza della condizione di reciprocità. In realtà così non è; o meglio: certamente la verifica della condizione di reciprocità dovrà sempre essere integralmente effettuata nel caso dello straniero non regolarmente soggiornante. Con riferimento a quello regolarmente soggiornante, invece, essa, ove richiesta dal TUI o da convenzione internazionale, si

¹⁶ Cfr. d.P.R. 31.8. 1999, n. 394, art. 1.

svolgerà secondo i criteri di cui al regolamento di attuazione del TUI stesso. Criteri che, nella sostanza, obliterano la necessità di una effettiva verifica per «i cittadini stranieri titolari della carta di soggiorno di cui all'articolo 9 del testo unico, nonché per i cittadini stranieri titolari di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, per l'esercizio di un'impresa individuale, per motivi di famiglia, per motivi umanitari e per motivi di studio, e per i relativi familiari in regola con il soggiorno»¹⁷. Ove, quindi, lo straniero sia in possesso di tali permessi di soggiorno, che appunto ne fanno un soggetto regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato, la condizione per il riconoscimento in capo allo straniero dei diritti civili spettanti al cittadino italiano è, per così dire, autoavverata¹⁸.

Non altrettanto si può dire per lo straniero non regolarmente soggiornante in Italia (o anche del tutto non soggiornante in Italia, per quanto questa ipotesi non interessi qui direttamente), per il quale la necessità di una complessiva verifica della reciprocità opera in via integrale ed effettiva. Questo significa che in tale caso sarà necessario, perché la persona fisica possa svolgere attività d'impresa nei termini che tra breve si vedranno, che sia effettuata la verifica della condizione di reciprocità da parte della competente autorità italiana¹⁹. Tale autorità è, di norma, il notaio o il responsabile del procedimento, il quale può richiedere al Ministero degli Affari Esteri²⁰, ai sensi del regolamento di attuazione del TUI, «i dati relativi alle verifiche del godimento dei diritti [in materia civile] da parte dei cittadini italiani nei Paesi d'origine» degli stranieri che chiedono di essere ammessi al godimento di diritti in Italia²¹. Tale reciprocità è sovente fondata sull'esistenza di specifici accordi tra l'Italia e i singoli Paesi stranieri; ove un

¹⁷ d.P.R. 394/1999, art. 1, c. 2.

¹⁸ Analogamente Galgano, Marrella, *Diritto del commercio internazionale*, cit., p. 879.

¹⁹ *Ibidem*.

²⁰ Il quale mantiene compilato uno specifico elenco da utilizzarsi all'uopo: la lista è consultabile all'URL <https://www.esteri.it/mae/it/servizi/stranieri/elenco_paesi.html>, giugno 2019; sul punto, anche confutando la tesi che vorrebbe la verifica della condizione di reciprocità di cui all'art. 16 preleggi come implicitamente abrogata dalle norme successive, si v. Galgano, Marrella, *Diritto del commercio internazionale*, cit., p. 863.

²¹ d.P.R. 394/99, art. 1, c. 1.

simile accordo non sia stato stipulato, la verifica della condizione di reciprocità dovrà avvenire *ad hoc*, caso per caso, ed attraverso *affidavit* e pareri di esperti, anche eventualmente in sede giudiziaria²².

La possibilità per lo straniero di godere dei diritti civili nella misura concessa all'italiano è fondamentale sotto ogni profilo di diritto commerciale «attivo»: la possibilità di esercitare un lavoro autonomo, la possibilità di costituire una società, persino l'acquisizione di partecipazioni in società italiane è soggetto alle regole esaminate *supra*²³. Non a caso, i Registri delle imprese, all'atto della richiesta di iscrizione di un'impresa, verificano propriamente la condizione dello straniero eventualmente richiedente. Non così, invece, per i profili «passivi», che saranno quelli di cui, ragionevolmente, lo straniero non regolarmente soggiornante più di frequente si troverà a fruire.

La constatazione rispetto ai profili imprenditoriali «attivi», tuttavia, comporta la necessità di un supplemento di attenzione. Ciò, non già con riferimento all'acquisto di partecipazioni sociali non sorretto dalla reciprocità, per il quale sarebbero manifesti i profili della invalidità del negozio²⁴; quanto, invece, per lo svolgimento da parte dello straniero non regolarmente soggiornante in Italia di una attività qualificabile come imprenditoriale.

Sotto questo profilo, infatti, l'art. 2082 c.c., che detta la definizione di imprenditore, riconosce prevalentemente profili fattuali, e non strettamente giuridici. Per tale ragione, non pare in astratto impossibile l'assunzione della qualità di imprenditore – e non necessariamente individuale – in capo ad uno o più soggetti non regolarmente soggiornanti in Italia.

Per quanto riguarda l'imprenditore individuale, come noto i requisiti necessari sono: lo svolgimento di una attività, ossia una pluralità di atti teleologicamente connessi; la professionalità, intesa come non episodicità; la presenza di una organizzazione, integrata anche da autoorganizzazione; e l'economicità, come

²² Galgano, Marrella, *Diritto del commercio internazionale*, cit., pp. 879 ss.; sulle conseguenze giuridiche sugli atti compiuti dallo straniero in Italia in assenza della condizione di reciprocità si v. *ivi*, pp. 866-872.

²³ *Ivi*, pp. 886 ss.

²⁴ Sulle cui conseguenze in concreto si v. *ivi*, pp. 868 ss.

copertura perlomeno tendenziale dei costi d'impresa con i ricavi da essa derivanti²⁵. Ora, un'obiezione generale che potrebbe essere mossa è nel senso che il soggetto supposto imprenditore non potrebbe integrare il requisito della economicità in quanto la postulata carenza di reciprocità potrebbe viziare l'eventuale compravendita di beni effettuata dallo straniero non regolarmente soggiornante. A ben vedere, tuttavia, anche questo è un problema di ordine unicamente giuridico: i ricavi implicitamente richiesti dall'art. 2082 c.c. non necessariamente devono essere frutto di una transazione commerciale valida. Ciò che è richiesto dalla norma in materia di impresa è semplicemente che vi sia copertura perlomeno tendenziale dei costi sostenuti con quanto ricavato dall'impresa; non importa dunque, a tale fine, se acquisti o vendite siano viziati. Ciò, per converso, non sta a significare certamente che la presenza di una ipotetica attività d'impresa sia di per sé sanante della invalidità degli atti di compravendita che fanno sì che il requisito della economicità sia integrato; tutt'altro. Ciò che, infatti, potrebbe invece desumersi è che, pure essendosi in presenza, al ricorrere delle condizioni di cui sopra, di una impresa, essa dovrà tuttavia essere considerata illecita (perlomeno) sotto il profilo soggettivo, e dunque potrà essere eventualmente invocata una certa tutela da parte dei terzi perlomeno con riferimento agli atti validamente posti in essere dall'imprenditore²⁶. Non costituisce invece ostacolo insormontabile alla eventuale qualificazione in termini di impresa di una attività economica svolta dallo straniero non regolarmente soggiornante il fatto che non sia possibile per tale attività adempiere alle formalità previste da altre branche del diritto, come ad esempio l'ottenimento di un codice fiscale o di una partita IVA, e così via dicendo. Si tratta infatti di requisiti non necessari ai fini dell'ottenimento della qualifica di imprenditore, ma dettati per finalità tutt'affatto differenti.

²⁵ Si v. per tutti G.F. Campobasso, *Diritto commerciale. 1. Diritto dell'impresa*, a cura di M. Campobasso, Torino, UTET, 2013, pp. 23 ss.

²⁶ Ivi, p. 39.

Sin qui con riferimento all'imprenditore individuale; una analisi più dettagliata deve però essere svolta anche con riferimento alla possibilità per il soggetto non regolarmente soggiornante e per cui la verifica della condizione di reciprocità abbia dato esito negativo di concorrere alla costituzione – o persino di costituire – una impresa in forma societaria.

È necessario distinguere, in questo caso, tra società di persone o di capitali. Quanto a queste ultime, pare che, attesa la verifica che deve essere effettuata dal notaio in fase di costituzione²⁷, la possibilità di una partecipazione alla fase di costituzione da parte dello straniero non legittimato sia poco più che un caso di scuola. Peraltro, come già si è osservato, spetta ai notai la verifica della sussistenza della condizione di reciprocità, per cui eventuali mancanze in tale senso avranno anche conseguenze in termini di responsabilità del rogante.

Differente, e forse più interessante, il caso della partecipazione alla costituzione di una società di persone²⁸. In questa ipotesi, in verità, pare doversi ragionare in maniera non troppo dissimile da quella utilizzata osservando l'ipotesi dell'imprenditore individuale. In particolare, essendo ben possibile la configurazione di una società di fatto – o anche solamente di una società irregolare, e quindi non iscritta²⁹ – che rimane regolamentata dalle norme dettate per la società semplice o la società in nome collettivo a seconda che l'oggetto sociale sia, rispettivamente, non commerciale o commerciale, non è da escludersi a priori che lo straniero non legittimato possa prendere parte alla costituzione di una siffatta società, insieme ad altre persone che rivestano individualmente la medesima posizione, o anche soggetti che siano, al contrario, legittimati alla costituzione, in quanto dotati

²⁷ Cfr. per la s.p.a. art. 2332 c.c., richiamato dall'art. 2463, c. 3 per la s.r.l. e Per quanto con la significativa eccezione della *start-up* innovativa costituita *online* attraverso il modello tipo, su cui si v., ad esempio, le considerazioni critiche di C. Licini, *Ragioni comunitarie e di ordine pubblico economico che impongono il mantenimento della costituzione di s.r.l. nella forma dell'atto pubblico*, in «Notariato», 2015, pp. 390 ss.

²⁸ E non già della costituzione *tout court* della società, come invece potrebbe essere per le società di capitali, dandosi in tale caso la possibilità di costituire società unipersonali, invece preclusa nelle società a base personale.

²⁹ Cfr. artt. 2297 e 2317 c.c. rispettivamente in tema di s.n.c. e s.a.s.

di un pieno diritto in tale senso. La (legittima) assenza di registrazione determina naturalmente che non via sia un controllo da parte di una autorità italiana rispetto al godimento dei diritti derivanti in ipotesi dalla verifica della condizione di reciprocità, e ciò significa che l'ipotesi di cui si discorre, al netto della invalidità della partecipazione³⁰, ben potrebbe darsi in concreto.

Discorso analogo deve essere effettuato anche con riferimento al trasferimento della partecipazione a favore del soggetto non legittimato, che dunque sarà da considerarsi viziato³¹.

Ben più agevole è il discorso in relazione allo straniero regolarmente soggiornante in Italia o per cui sia comunque stata verificata la condizione di reciprocità di cui all'art. 16 preleggi, sia con riferimento all'impresa individuale, sia a quella societaria, vuoi personalistica, vuoi capitalistica. In queste ipotesi, non sussiste dubbio sulla possibilità di essere, alla pari di un cittadino italiano, titolare di attività d'impresa.

3. *Il migrante come soggetto passivo dell'impresa*

Il rapporto di una impresa italiana con un soggetto ricompreso nella categoria dei migranti può avere una duplice connotazione, attiva e passiva. Nel primo caso, la persona cui ci stiamo riferendo può essere partecipe dell'esercizio diretto di una attività imprenditoriale, come ben può accadere in specifici casi di migranti c.d. economici, o perché trovano un impiego come lavoratore dipendente, o per propria attitudine in tale senso, e decidano dunque di stabilire in Italia una attività propria, da soli o congiuntamente con altri soggetti. Il secondo caso, invece, si riferisce alle ipotesi in cui una attività d'impresa italiana abbia nel migrante non già una parte attiva del processo imprenditoriale, bensì in qualche modo il beneficiario dell'attività posta in essere dall'impresa. Proprio da quest'ultimo caso prendiamo le mosse.

³⁰ Che ben potrebbe poi riverberarsi sulla invalidità dell'intera società, ove questa fosse costituita da soli non legittimati, o, ad esempio, da un legittimato e più non legittimati. Cfr. G.F. Campobasso, *Diritto commerciale. 2. Diritto delle società*, a cura di M. Campobasso, Torino, UTET, 2015, p. 4.

³¹ Si v. *supra*, nt. 24.

È evidente che qualunque attività di impresa non distingue, di norma, tra i fruitori dei servizi da essa offerti; l'impresa opera sul mercato, e dunque offre servizi a chi ne fa richiesta, senza che la condizione personale dei beneficiari espliciti di norma una particolare importanza sotto il profilo giuridico. Questa regola, tuttavia, può soffrire eccezioni di fatto e di diritto.

Un esempio di eccezione di fatto può essere quello dei servizi di trasferimento di denaro verso Paesi diversi da quello in cui viene effettuato il versamento³²: i fruitori per così dire «naturali» del servizio saranno sia «a monte» (beneficiari del trasferimento), sia «a valle» (trasferenti) soggetti stranieri.

Ancora, discorso analogo può essere effettuato per le attività commerciali evidentemente connotate da offerte etnicamente orientate: negozi in cui le stesse insegne sovente neppure recano indicazioni in lingua italiana, ma solamente nell'idioma straniero proprio di coloro che sono dall'imprenditore percepiti come i propri clienti potenziali più probabili. In questo caso, naturalmente, nulla previene che un cittadino italiano si serva presso tali esercizi commerciali, ma evidentemente la clientela percepita come potenzialmente più rilevante non è formata da italiani.

Non del tutto coincidente, ma nella prassi non dissimile è il caso di offerte di servizi caratterizzati dal rispetto di talune prescrizioni religiose proprie di confessioni che non sono maggioritarie nel nostro Paese: i fedeli interessati si serviranno dei servizi di tali imprese, per quanto sarà statisticamente probabile che tra essi quelli di nazionalità italiana siano in minoranza.

Ciò che nelle ipotesi qui menzionate rileva è, comunque, non già la qualifica del fruitore del servizio in termini di migrante, bensì di straniero *tout court*; tra essi vi potrà essere *anche* una percentuale di migranti nel senso qui inteso, ma che non muta affatto le caratteristiche del servizio offerto, e tantomeno quelle dell'impresa.

Con specifico riferimento ai migranti in quanto tali come beneficiari «naturali» dell'attività d'impresa, tuttavia, si possono individuare perlomeno due specifiche ipotesi, di recente intro-

³² Esempi di tali servizi sono quelli offerti dalle imprese *Western Union*, *MoneyGram* ecc.

dotte nella normativa italiana, in cui il tema è affrontato in logica tendenzialmente “premiata”.

Da un lato, la recentemente riformata disciplina in tema di impresa sociale³³, infatti, indica esplicitamente tra le attività di interesse generale che possono essere svolte «in via stabile e principale» da una impresa, che aspiri ad essere riconosciuta dall'ordinamento come impresa sociale, con i benefici non solo reputazionali che da tale qualificazione discendono, quelle attinenti alla «accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti»³⁴, nonché quella finalizzata «all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro» di persone appartenente ad una serie di categorie, tra cui specificamente persone beneficiarie di protezione internazionale³⁵. Evidentemente, l'accezione di migrante che il legislatore utilizza per questa categoria di attività è da intendersi orientata, perlomeno primariamente, al migrante in qualche modo svantaggiato, riconoscendo in questa maniera all'impresa nella sua forma sociale un ruolo sussidiario a quello dello Stato nell'accogliere e nel tentare l'integrazione degli immigrati nel tessuto sociale italiano³⁶.

Peraltro, la particolare categoria di migranti costituita dai soggetti beneficiari di protezione internazionale è ulteriormente oggetto di attenzione all'interno della disciplina dell'impresa sociale in quanto si prevede che l'attività d'impresa è comunque da considerarsi di interesse generale, indipendentemente dall'oggetto specifico, ove perlomeno il trenta per cento dei lavoratori che vi sono occupati ricadano in categorie specifiche di soggetti svantaggiati³⁷. Tra di essi, appunto, sono annoverati i beneficiari di protezione internazionale, che in questo modo potranno avere un accesso facilitato a un impiego in Italia, grazie alle

³³ D.lgs. 3.7.2017, n. 112, Revisione della disciplina in materia di impresa sociale.

³⁴ Cfr. d.lgs. 112/2017, art. 2, c. 1, lett. r).

³⁵ Ivi, lett. p); si v. anche *infra* il prossimo paragrafo per maggiori approfondimenti.

³⁶ Nulla osta, inoltre, al fatto che lo svolgimento di una attività di ausilio ai migranti possa costituire l'oggetto specifico anche di una impresa *for-profit*, e che in quanto tale non è riconducibile all'alveo delle imprese sociali che restano caratterizzate da una forte limitazione del lucro soggettivo anche ove siano costituite in forma societaria (cfr. d.lgs. 112/2017, art. 3, c. 3).

³⁷ Cfr. d.lgs. 112/2017, art. 2, c. 4 e 5.

agevolazioni riconosciute ai datori di lavoro che in questo modo potranno divenire titolari di imprese sociali.

Al di là della specifica ipotesi della impresa sociale come disciplinata dal d.lgs. 112/2017, il legislatore italiano si riferisce alla attività di «accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti» anche come oggetto di attività «esclusiva o principale» degli Enti del Terzo Settore (ETS), come individuati e disciplinati dal c.d. Codice del Terzo Settore, coevo alla riforma della disciplina dell'impresa sociale³⁸. In questo caso, tuttavia, l'attività imprenditoriale è possibile, ma non è necessaria. Ai fini della qualificazione in termini di Ente del Terzo Settore³⁹, infatti, non è richiesto inderogabilmente l'esercizio di una attività d'impresa da parte dell'Ente. Al contrario, l'attribuzione della qualifica di ETS dipende esclusivamente dallo svolgimento delle attività elencate all'art. 5 del Codice del Terzo Settore, a patto che esse siano svolte «in via esclusiva o principale». Ora, se l'attività di accoglienza ed integrazione dei migranti è svolta secondo i canoni classici del metodo imprenditoriale (semplificando: professionalmente, economicamente e con l'implementazione di una organizzazione)⁴⁰, ci si troverà dinanzi ad una impresa sociale⁴¹; ove tali canoni siano mancanti, e dunque l'attività di accoglienza ed integrazione sia svolta, ad esempio, con metodo sostanzialmente erogativo⁴², non si potrà certamente discorrere di impresa. D'altra parte, il fatto che l'ETS debba svolgere la propria attività di interesse generale non necessariamente in via esclusiva, ma possa farlo anche solamente «in via principale» significa che l'ETS potrà esercitare eventualmente anche attività diverse da quelle di interesse generale⁴³, ove siano secondarie e strumentali rispetto a quelle, nella misura da fissarsi da parte di un apposito ed allo stato attuale emanando Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali⁴⁴.

³⁸ D.lgs. 3.7.2017, n. 117, art. 5, c. 1, lett. r).

³⁹ Che, ancora, attribuisce all'ente una serie di vantaggi anche sotto il profilo fiscale.

⁴⁰ Cfr. art. 2082 c.c.

⁴¹ Naturalmente allorquando i rimanenti requisiti per la configurazione di tale fattispecie, ai sensi del d.lgs. 112/2017, siano presenti.

⁴² E dunque in assenza del metodo economico inteso come tendenziale copertura dei costi con i ricavi, carattere essenziale dell'impresa *ex art.* 2082 c.c.

⁴³ D.lgs. 117/2017, art. 6.

⁴⁴ Stato a giugno 2019.

Dunque, mentre nel caso dell'impresa sociale l'attività di accoglienza ed integrazione dei migranti è ad ogni effetto oggetto – o meglio, uno degli oggetti possibili – dell'attività dell'impresa, nell'ETS si tratta di attività non svolta a titolo di impresa, ma semmai supportata da una attività imprenditoriale diversa, svolta dall'ente proprio al fine di finanziare lo svolgimento delle proprie attività di interesse generale⁴⁵.

4. Il migrante come soggetto attivo dell'impresa. In particolare, la cooperativa sociale

Di interesse maggiore è, tuttavia, la tematica del migrante come soggetto attivo dell'impresa. A tale proposito è necessario un previo chiarimento. Una volta che il migrante sia soggettivamente legittimato all'esercizio di una attività lavorativa autonoma nel territorio dello Stato, gli saranno accessibili tutte le forme imprenditoriali disponibili al cittadino italiano. Da questo punto di vista, non vi è una sostanziale differenza tra il migrante (regolarmente soggiornante) imprenditore, ed il cittadino italiano imprenditore. Tuttavia, prima di enunciare brevemente le opzioni imprenditoriali che sono ragionevolmente più plausibili per il migrante imprenditore in ragione di una pluralità di fattori, vale la pena di ricercare se, sotto il profilo soggettivo, vi siano ipotesi di riconoscimento di agevolazioni per l'intrapresa di una attività imprenditoriale da parte del migrante.

A ben vedere, si dà perlomeno un caso in tale senso, fermo restando il fatto che l'accezione di «imprenditore» che in questa sede si utilizza è da intendersi in senso ampio, comprendendo non solamente quella del soggetto che, ai sensi dell'art. 2082 c.c.,

⁴⁵ E così analogamente anche quegli enti – ad esempio associazioni – che non abbiano i requisiti per essere annoverati tra gli ETS, ma che comunque abbiano tra i propri scopi quello della accoglienza e dell'integrazione di migranti svantaggiati; anche in questo caso è ben possibile che l'attività di aiuto ai migranti sia supportata dallo svolgimento di una (diversa) attività d'impresa da parte dell'ente. Si consideri poi brevemente anche la disposizione di cui alla l. 27.12.2017, n. 205, Legge di bilancio 2018, che all'art. 1, c. 109, disponeva agevolazioni per l'assunzione da parte di cooperative sociali, durante il solo anno 2018 e mediante contratti a tempo indeterminato, di soggetti beneficiari di protezione internazionale.

eserciti professionalmente una attività economica ed organizzata di produzione o scambio di beni o servizi, ma anche, ad esempio, la posizione di socio in organizzazioni societarie in cui si dia una centralità a tale posizione rispetto al fattore capitalistico.

La specifica agevolazione di cui si diceva discende dalla disciplina dei cc.dd. *Italia Startup Visa* e *Startup Hub*. Entrambi gli strumenti, elaborati dai Ministeri dello Sviluppo Economico e degli Affari Esteri, sono dedicati a cittadini non appartenenti all'Unione Europea, ma desiderosi di iniziare una attività imprenditoriale in Italia. Le due misure di incentivo sono tra loro differenziate rispetto alla platea dei legittimati alla partecipazione, ma hanno in comune il fatto di prevedere un incentivo per la creazione di sole imprese a carattere innovativo. Lo *Startup Visa*, come intuibile sin dalla denominazione, è indirizzato a soggetti che ancora non risiedano in Italia, e che attraverso il programma in parola ottengono, ove selezionati, un visto per lo svolgimento dell'attività d'impresa in Italia. Al contrario, lo *Startup Hub* è rivolto a chi, già presente sul territorio nazionale ad altro titolo, desideri prolungare il proprio soggiorno per impiantarvi una impresa innovativa⁴⁶. Come è perfettamente evidente, i due programmi in parola senza dubbio forniscono un ausilio, peraltro più sotto il profilo dello snellimento di formalità amministrativo/burocratiche che sul piano del diritto strettamente commerciale/societario, a chi intenda divenire imprenditore in Italia, ma sono focalizzati su soggetti altamente specializzati ed animati dal desiderio di promuovere la cultura della innovazione in Italia. Si tratta, in breve, di una forma di promozione di immigrazione di soggetti caratterizzati dall'essere una sorta di *élite* tecnologica⁴⁷.

Una seconda ipotesi di agevolazione potrebbe invece avere a che vedere con la cooperazione sociale. Ancorché non sia previsto nel testo normativo di riferimento un richiamo esplicito alla

⁴⁶ Cfr. <<http://italiastartupvisa.mise.gov.it>>, giugno 2019. Dati riferiti all'utilizzo dell'incentivo in R. Cramerotti, *Start-up Visa: il caso italiano nel quadro europeo*, in IDOS, *Rapporto Immigrazione e imprenditoria 2017. Aggiornamento statistico*, Roma, Idos Edizioni, 2017, pp. 138 ss.

⁴⁷ Quanto alle agevolazioni a livello europeo per il reclutamento di lavoratori altamente qualificati, si v. la dir. 2009/50/CE, istitutiva della c.d. "Blue Card", recepita nell'ordinamento italiano attraverso l'inserimento di apposite norme nel TUI, artt. 9-ter e 27-quater.

situazione del migrante⁴⁸, e pure non risulti una menzione esplicita del tema nelle leggi regionali volte a dare attuazione concreta al fenomeno della cooperazione sociale ai sensi dell'art. 9 della l. 381/1991, il principio generale di tali società è quello di perseguire un interesse generale mediante, alternativamente, «la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, incluse le attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), d), l), e p) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112» – ossia le nuove norme in materia di impresa sociale; o «lo svolgimento di attività diverse – agricole, industriali, commerciali o di servizi – finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate». L'incidenza sul fenomeno migratorio delle due tipologie di cooperative sociali, comunemente definite, rispettivamente, di «tipo A» e di «tipo B», è senz'altro evidente sotto il profilo della agevolazione offerta dalla attività svolta da parte della società cooperativa sociale.

In particolare, nelle cooperative di «tipo A», il riferimento all'attività di cui all'art. 2, comma 1, lett. p) della legge sulla impresa sociale, che a sua volta rinvia al comma 4 del medesimo articolo, fa rientrare le persone «beneficiarie di protezione internazionale» tra i soggetti a favore dei quali la cooperativa sociale può svolgere la propria attività di organizzazione di «servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro»⁴⁹.

Analogamente, nelle cooperative di «tipo B», nuovamente si rinviene la finalità dell'inserimento o reinserimento lavorativo di persone svantaggiate. In questo caso, tuttavia, l'art. 4, c. 1 della l. 381/1991, nel dettare la definizione di “persona svantaggiata”, non menziona tuttavia esplicitamente alcun soggetto bisognoso di protezione internazionale⁵⁰. Si può ritenere che

⁴⁸ Ci si riferisce alla l. 8.11.1991, n. 381, recante la disciplina delle cooperative sociali, di recente parzialmente integrata dal già citato d.lgs. 112/2017.

⁴⁹ Peraltro, si ricordi, con l'agevolazione già menzionata *supra*, in nt. 45, per l'inserimento *diretto* dei migranti come lavoratori all'interno della cooperativa.

⁵⁰ Bensi si riferisce a: «gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni. Si considerano inoltre persone svantaggiate i soggetti indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di

rientrano nel concetto di persona svantaggiata anche i soggetti beneficiari di protezione internazionale, come previsto dall'art. 4, d.lgs. 112/2017 per l'impresa sociale?

Si potrà essere tentati di ritenere che il quesito sia ozioso, in quanto, ancora una volta, atterrebbe al profilo del migrante come *beneficiario* di attività di impresa e non quale parte attiva della stessa. Così, tuttavia, non è. Nelle cooperative sociali di «tipo B» – e solamente in quelle di «tipo B», essendo la previsione normativa in parola esplicitamente limitata ad esse – infatti, ai sensi dell'art. 4, c. 2, è previsto che le persone svantaggiate a favore del cui inserimento o reinserimento lavorativo opera la cooperativa, *devono* «costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa, e, *compatibilmente con il loro stato soggettivo*, essere socie della cooperativa stessa». Si verifica quindi, nell'idea del legislatore, una coincidenza il più possibile ampia tra soggetti beneficiati e soci della cooperativa stessa, donde la necessità, ai fini di questo scritto, di intendere se il soggetto bisognoso di protezione internazionale possa validamente integrare il requisito, e dunque ottenere una sorta di incentivo a divenire socio – in quanto beneficiario – di cooperativa sociale di «tipo B»⁵¹.

La risposta al quesito non è semplice, e passa anche attraverso la necessità di intendere quale sia la funzione delle normative regionali di attuazione rispetto al dettato normativo dell'art. 4, l. 381/1991⁵². Una apertura in tale senso poteva provenire dalla sentenza della Cassazione, sezione Lavoro, 10506/2012, in cui

concerto con il Ministro della sanità, con il Ministro dell'interno e con il Ministro per gli affari sociali, sentita la commissione centrale per le cooperative istituita dall'articolo 18 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni», per quanto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri si cui si discorre non risulti allo stato ancora emanato, a distanza di quasi trent'anni dalla legge istitutiva delle cooperative sociali.

⁵¹ Ancora una volta, a maggiore ragione ove si tengano presenti le agevolazioni di cui alla nt. 45 *supra*, in ragione delle quali dovrebbe verificarsi un consistente aumento delle persone beneficiarie di protezione internazionale quali lavoratori delle società cooperative sociali.

⁵² Si v. ad esempio l'art. 13 della L.R. 26.10.2006, n. 20 della Regione Friuli-Venezia Giulia, in cui si riconosce lo *status* di persona svantaggiata non già ai soli soggetti di cui all'art. 4 della l. 381/1991, ma anche alle «altre persone in stato o a rischio di emarginazione sociale segnalate dagli enti locali», definizione in cui naturalmente potranno versare anche i soggetti di cui nel presente studio ci si occupa.

si chiarisce che l'elencazione contenuta nell'art. 4, l. 381/1991 «va intesa come una mera indicazione e non esprime tassatività né preclusione all'integrazione», che può essere legittimamente effettuata ad opera della normativa regionale⁵³.

Ciò, tuttavia, fa sì che l'intera questione sia da verificarsi alla luce della presenza di una esplicita menzione da parte della normativa regionale alla categoria che interessa, nel nostro caso quella, generale, dei migranti, o anche solamente quella più ristretta dei soggetti beneficiari di protezione internazionale: in assenza di una norma regionale che consenta esplicitamente l'estensione della categoria delle persone svantaggiate ai migranti, sarà da ritenersi che essi non potranno rientrare nel 30% dei beneficiari *necessari* dell'attività della cooperativa sociale, e dunque neppure tra i suoi soci *necessari* a norma di legge⁵⁴. E ciò, si badi, nonostante il novero dei soggetti svantaggiati o molto svantaggiati di cui all'art. 2, c. 4 del d.lgs. 112/2017 in tema di impresa sociale oggi esplicitamente ricomprenda, come già ricordato, i soggetti beneficiari di protezione internazionale.

Questa situazione determina una sorta di schizofrenia normativa. Si deve infatti ricordare che le cooperative sociali sono

⁵³ Peraltro già oggetto di sostanzialmente analoga indicazione da parte della S.C. nella sentenza 5472/2005.

⁵⁴ Sul tema ci sono perlomeno due ulteriori precisazioni da operare. Da un lato, è interessante verificare cosa si debba intendere con la locuzione «compatibilmente con il loro stato soggettivo» presente all'art. 4, c. 2, l. 381/1991 con riferimento al *dovere*, in capo alle persone svantaggiate beneficiarie e lavoratrici nella cooperativa sociale, di entrare nella compagine sociale della stessa. Evidentemente, per quanto qui interessa, ci si potrà riferire ad una impossibilità legata alla compatibilità con lo stato soggettivo, per quegli stranieri beneficiari dell'attività della cooperativa, che non siano però beneficiari di protezione internazionale e che non godano della reciprocità di cui s'è detto. Il punto pare tuttavia poco più che un caso di scuola, in quanto difficilmente tali soggetti potrebbero essere assunti come lavoratori da parte della cooperativa, e lo *status* di lavoratore deve accompagnarsi a quello di socio, ai sensi della norma di cui si discorre. In ogni altro caso, ove lo straniero sia legalmente soggiornante nel territorio nazionale, non pare che la compatibilità possa essere negata sulla base di una pretesa assenza di capacità giuridica.

In secondo luogo, non risulta chiaro se la quota del 30% di cui all'art. 4, c. 2 citato sia suscettibile di ricomprendere anche quelle fattispecie escluse dal c. 1, ma oggetto di integrazione da parte delle norme regionali di integrazione, e dunque, ai fini che qui interessano, se – ove questo sia ammesso dalla norma regionale – lo straniero svantaggiato lavoratore nella cooperativa sociale *debba* o solamente *possa* divenire socio della cooperativa stessa.

imprese sociali di diritto⁵⁵. Nella loro variante di «tipo B» devono promuovere tuttavia l'inserimento nel mondo del lavoro di una serie di soggetti svantaggiati, la cui elencazione non coincide necessariamente:

- né con quelli di cui alle stesse cooperative sociali, ma di «tipo A», che svolgano l'attività di cui all'art. 2, comma 1, lett. p), d.lgs. 112/2017 – ossia i «servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro» (anche) delle persone beneficiarie di protezione internazionale;
- né con quelle delle altre imprese sociali (eventualmente pure in forma di cooperativa)⁵⁶, o degli altri Enti del Terzo Settore, che in forza della medesima previsione normativa⁵⁷ svolgono attività a favore di persone beneficiarie di protezione internazionale.

Si arriva quindi ad un'assurda conclusione: se una cooperativa, che volesse definirsi come sociale, ponesse in essere atti di promozione lavorativa impiegando sopra soglia, o anche unicamente soggetti beneficiari di protezione internazionale, in quanto tali esclusi dal novero delle categorie di cui all'art. 4, l. 381/1991, allora essa non potrebbe essere riconosciuta come «cooperativa sociale» ai sensi di tale disposizione normativa, ma semmai come una «cooperativa – impresa sociale»⁵⁸. Già solamente la enucleazione di tale problematica dovrebbe fare comprendere come l'obiettivo di un riordino sistematico del Terzo Settore come immaginato dai provvedimenti riformatori del luglio 2017 abbia perlomeno in parte fallito.

Le due situazioni appena prefigurate, tuttavia, non hanno, ai fini della promozione di un'attività imprenditoriale attiva da parte del beneficiario di protezione internazionale, la medesima

⁵⁵ D.lgs. 112/2017, art. 1, c. 4.

⁵⁶ Essendo quella di società cooperativa una delle forme che può assumere l'impresa sociale ai sensi del d.lgs. 112/2017, art. 1, c. 1; e si v. pure l'art. 3, c. 2bis su cui le motivate critiche di G. Marasà, *Imprese sociali, altri enti del terzo settore, società benefit*, Torino, Giappichelli, 2019, pp. 81 ss.

⁵⁷ O, per gli ETS, in ragione dell'art. 5, c. 1, lett. p), d.lgs. 117/2017, dal medesimo tenore letterale della ricordata disposizione del d.lgs. 112/2017.

⁵⁸ Non accedendo tuttavia alle agevolazioni specifiche previste per la cooperativa sociale. Sul tema si v. peraltro la Nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 10831 del 26.9.2018.

valenza. Come si è ricordato, infatti, la persona svantaggiata che costituisca forza lavoro necessaria perlomeno per il 30% del totale nella cooperativa sociale – categoria da cui sono esclusi, perlomeno in via generale, i beneficiari di protezione internazionale – deve anche essere, di norma, socia della cooperativa stessa. Non altrettanto, per assenza di norma specifica che disponga in tale senso, per il lavoratore di cooperativa – impresa sociale, in capo al quale non vi è alcun obbligo di assunzione della qualifica di socio⁵⁹.

Pure in questa situazione, per cui non sussiste evidentemente per il beneficiario di protezione internazionale un dovere generalizzato di entrare nella compagine sociale di una cooperativa sociale in cui sia impiegato come lavoratore, da un lato non si può negargli la possibilità di farlo ove disponga dei requisiti soggettivi stabiliti per quella data cooperativa; e, dall'altro, si deve rilevare come vi siano esempi di statuti di società cooperative che esplicitamente ammettono la possibilità per i cittadini immigrati di divenire soci della cooperativa⁶⁰. E d'altra parte appare del tutto sensato ritenere che nel momento in cui un soggetto entri a fare parte, in qualità di lavoratore, di una organizzazione caratterizzata da uno spirito che sia genuinamente mutualistico, egli

⁵⁹ Nonostante l'intervento della riforma dell'impresa sociale ad opera del d.lgs. 112/2017, pare difficilmente foriero di risultati un tentativo di armonizzazione in via interpretativa della qualifica di «persona svantaggiata» nelle differenti accezioni che tale figura assume nella disciplina propria dell'impresa sociale in generale, e della cooperativa sociale nello specifico. Se da un lato si potrebbe argomentare in linea teorica sulla base della legge successiva (il d.lgs. 112/2017) che avrebbe implicitamente novellato quella precedente (la l. 381/1991), dall'altro una simile conclusione viene smentita dalla lettera della legge ove il d.lgs. 112/2017 esplicitamente riconosce la qualifica di impresa sociale di diritto alle sole cooperative sociali «di cui alla legge 8 novembre 1991, n.381» (art. 1, comma 4), peraltro peritandosi di apportare ad essa, *ubi voluit*, modifiche dettate proprio dalle necessità di aggiornamento e coordinamento (cfr. art. 17, comma 1). E conferma ulteriore pare essere la già ricordata disposizione presente nella Legge di Bilancio per l'anno 2018 osservata *supra* a nt. 45.

⁶⁰ Il che sarebbe naturalmente possibile anche in assenza di una specifica previsione statutaria, che ove presente evidentemente è volta a sottolineare il concetto. Ad esempio si v. lo statuto di «La Casa per gli Immigrati» Cooperativa sociale onlus Verona, all'art. 5 del cui Statuto si legge: «Possono altresì essere ammessi come soci i cittadini immigrati regolarmente autorizzati a soggiornare nel territorio nazionale anche se cittadini di Paesi per i quali non sussiste la condizione di reciprocità» (<<http://www.lacasapergliimmigrati.it/news/statuto-cooperativa-sociale-«la-casa-per-gli-immigrati»-4>>, giugno 2019).

sia anche in qualche modo incentivato a volere prendere parte anche alla *governance* della stessa a titolo di socio.

Al di fuori di queste ipotesi, lo straniero regolarmente soggiornante in Italia⁶¹, e dunque pure il beneficiario di protezione internazionale, ha il diritto di accedere all'esercizio di attività imprenditoriale nelle medesime forme in cui ciò è possibile al lavoratore italiano.

L'impresa potrà, allora, essere esercitata in forma individuale, oppure collettiva. Potranno essere in particolare costituite anche società sia di tipo personalistico che capitalistico, e ove ne ricorrano le condizioni potrà anche essere utilizzata la normativa di favore prevista per la costituzione di *start-up* innovative⁶².

Naturalmente, attesa la situazione personale che i soggetti di cui si discorre di norma si trovano a vivere, i costi di accesso all'attività imprenditoriale esplicano una funzione fondamentale nella selezione della forma giuridica prescelta al fine di divenire imprenditore in Italia. Sotto tale profilo, dunque, è ragionevole che l'accesso all'attività d'impresa avvenga attraverso forme il più possibile deprocedimentalizzate – e per questo tendenzialmente richiedenti un costo di accesso meno elevato – per poi strutturarsi secondo modalità organizzative più complesse in un secondo momento.

Tale considerazione di fondo implica l'ipotesi che la forma di intrapresa economica maggiormente praticata sia quella dell'impresa individuale. Nella sua forma basilare, l'impresa individuale si caratterizza per l'estrema flessibilità organizzativa, e l'assenza di specifici costi relativi all'esercizio di attività imprenditoriale; in particolare, non è necessario l'intervento di un notaio per la costituzione dell'impresa, né si richiede la disponibilità di un ammontare specifico di denaro o di altri beni a supporto dell'attività. In tale senso, la garanzia per le terze parti che vengano a contatto con l'impresa è costituito semplicemente dal patrimonio personale dell'imprenditore.

⁶¹ Ma anche, come si ricorderà, lo straniero non regolarmente soggiornante per cui ricorrono i presupposti della condizione di reciprocità di cui all'art. 16 preleggi.

⁶² Come già ricordato *supra* nell'occuparci del c.d. *Start-up visa*. La disciplina delle *start-up* innovative trova la propria collocazione normativa nel d.l. 179/2012, conv. c.m. dalla l. 222/2012, artt. 25 ss.

Ora, la mancanza di autonomia patrimoniale dell'attività imprenditoriale rispetto al patrimonio dell'imprenditore determina una sensibilità del patrimonio personale dello stesso rispetto all'andamento dell'attività d'impresa che è sovente, per gli imprenditori italiani, fattore determinante per la scelta di forme d'impresa caratterizzate da un'autonomia patrimoniale perfetta, ossia di società di capitali, in particolar modo sotto forma di società a responsabilità limitata⁶³. Classicamente, l'accesso a tali forme societarie implicava la necessità di mettere a disposizione dell'attività di impresa di un capitale minimo non particolarmente elevato, ma comunque sufficiente a scoraggiare l'utilizzo spregiudicato di tali forme organizzative da parte di chi si trovasse in una situazione di ristrettezza economica⁶⁴.

A partire dal 2012, il nostro Paese si è adeguato ad un *trend* in atto nelle economie europee più sviluppate che ha visto la progressiva diminuzione di rilevanza del capitale sociale nelle società c.d. private⁶⁵. Prima con l'introduzione della s.r.l. semplificata⁶⁶, e poi con l'estensione della disciplina anche alle s.r.l. «ordinarie», tra il 2012 e il 2013 è stata resa possibile la costituzione di società a responsabilità limitata dotate di un capitale sociale minimo di partenza pari ad un euro. È pure vero che la costituzione di una società a responsabilità limitata richiede necessariamente di sopportare i costi legati alla forma di atto pubblico che deve rivestire l'atto costitutivo di tale forma societaria⁶⁷; tuttavia è ragionevole ritenere che i costi da sopporta-

⁶³ È pure vero che, discorrendo in termini generali, la sensibilità rispetto al tema della assenza di autonomia patrimoniale perfetta potrebbe essere significativamente differente nei soggetti italiani rispetto a quelli stranieri/migranti, in ragione dell'entità del patrimonio personale messo a repentaglio da un eventuale esito negativo della attività imprenditoriale.

⁶⁴ Il capitale minimo per la costituzione di una s.r.l., sino al 2012, era dal legislatore fissato in 10.000 euro, da versarsi integralmente in caso di società unipersonale.

⁶⁵ Sul punto si consenta il rinvio a A. Bartolacelli, *Armonizzazione, concorrenza e convergenza tra ordinamenti: evidenze dal diritto delle società a responsabilità limitata in Europa e in Italia*, in Pederzini (a cura di), *Percorsi*, cit., pp. 139 ss., spec. pp. 147 ss.

⁶⁶ Su cui, per tutti, si rinvia a A. Bartolacelli, *L'insostenibile leggerezza dell's.r.l.s.*, in «Riv. ODC», 2/2014, pp. 1 ss.

⁶⁷ Con l'eccezione della s.r.l.s. – in cui i costi notarili sono azzerati a fronte dell'utilizzo di un modello tipizzato di atto costitutivo e statuto (cfr. d.l. 24.1.2012, n. 1, conv. in l. 24.3.2012, n. 27, art. 3, c. 3) e delle *Start-up* innovative, in quanto, come

re per la costituzione di società che siano caratterizzate da una struttura tendenzialmente basilare saranno comunque decisamente ridotti in termini assoluti.

Evidentemente, l'evoluzione normativa di cui si è dato conto, volta all'abbattimento di costi di stabilimento di società capitalistiche, potrà avere un impatto anche sull'accesso alla forma societaria da parte di imprenditori non italiani, i quali vedranno in questo modo ridursi in maniera significativa i costi per l'accesso al beneficio della responsabilità limitata, ed al contempo potranno operare nella loro attività avvalendosi di uno strumento – di norma quello della società a responsabilità limitata per i costi inferiori che implica – che agli occhi del mercato sarà dotato di un *appeal* maggiore, in ragione della sua presunta serietà, rispetto alla ditta individuale.

5. Forme privilegiate di esercizio imprenditoriale e dati sull'imprenditoria immigrata in Italia

Atteso quanto precede, è ora possibile esaminare qualche dato relativo all'impatto dell'imprenditoria immigrata nel nostro Paese. Lo si fa prendendo spunto dalla meritoria opera del Centro Studi e Ricerche IDOS, che annualmente pubblica, tra l'altro, un corposo *Rapporto Immigrazione e Imprenditoria* basato su dati presenti nel Registro delle Imprese⁶⁸. L'ultima versione pubblicata, da cui si attingono i dati presenti in questo paragrafo salvo diversa specificazione, risale al 2017, ed è aggiornata alla fine del 2016. Essa sottolinea sin dal principio come il fenomeno oggetto di indagine non sia univocamente individuabile senza la necessità di scelte discrezionali supportate dalle banche dati del Registro delle Imprese. Per tale ragione, vengono considerate in esso le sole *imprese a conduzione immigrata*, o *imprese immigrate*, così definendo «quelle in cui il titolare, nel caso delle ditte individuali, o la maggioranza dei soci, degli amministratori e dei

già rilevato, possono avvalersi di un atto costitutivo tipizzato da compilarli *on-line*. Si tratta, evidentemente, di casi del tutto residuali e che difficilmente sono significativi ai fini di cui qui si discorre.

⁶⁸ Cfr. <<https://www.dossierimmigrazione.it>>, giugno 2019.

detentori di quote di proprietà, nel caso delle altre forme di impresa, sono nati all'estero»⁶⁹. Segnatamente, nelle società di persone e cooperative si considerano a conduzione immigrata quelle in cui oltre il 50% dei soci sia nato all'estero, mentre nelle società di capitali sono considerate a conduzione immigrata quelle ove sia nata all'estero la maggioranza degli amministratori⁷⁰.

Anche nel *Rapporto* si sottolinea come la titolarità d'impresa nel Paese di destinazione costituisca per gli interessati «anche un effettivo inserimento nella società, e quindi svolge un ruolo di cittadinanza sociale, che è molto vicina a quella giuridica» che costituisce quindi una tra le «tappe dello stesso percorso di integrazione»⁷¹; ed il medesimo discorso può essere riproposto a livello di Unione Europea⁷². E d'altra parte non sfugge «la trasversale funzione di autopromozione socio-economica tipica dell'imprenditorialità: un percorso di emancipazione tramite il quale si tenta il riscatto da posizioni marginali e subalterne»⁷³; e, naturalmente, maniera adeguata per tentare una risposta alla

⁶⁹ M.P. Nanni, *Nota metodologica*, in IDOS, *Rapporto*, cit., p. 11.

⁷⁰ Come nello stesso Rapporto è rilevato, tale metodo di rilevazione ha tuttavia il limite di non consentire di computare, tra l'altro, gli imprenditori stranieri nati in Italia, mentre considera, al contrario, i cittadini (immigrati che abbiano poi ottenuto la cittadinanza, o *iure sanguinis*) italiani nati all'estero: ivi, p. 11. Ulteriore, e ai nostri fini ancor più rilevante criticità è data dal fatto che il rapporto considera immigrato chiunque sia nato al di fuori dei confini nazionali italiani, e dunque anche i cittadini *europei* non italiani che svolgano attività imprenditoriale nel nostro Paese, ovvero siano soci di una società di persone o cooperative italiane, o amministratori di una società di capitali di diritto italiano. Nonostante tali limiti, il *Rapporto* pare tuttavia essere uno strumento di eccezionale importanza per avere una più compiuta idea dell'ordine di grandezza del fenomeno che qui interessa.

⁷¹ T. Treu, *Prefazione al Rapporto Immigrazione e Imprenditoria 2017*, in IDOS, *Rapporto*, cit., p. 6.

⁷² Si v. a riguardo il documento della Commissione UE, *Agenda europea per l'integrazione dei cittadini di paesi terzi*, COM/2011/0455, al cui punto 1.2 si legge che «[o]ccorre poi rafforzare l'importante ruolo imprenditoriale degli immigrati, la loro creatività e capacità innovativa». Sul tema si vedano peraltro gli interessanti dati offerti da A. Ricci, *Gli imprenditori immigrati nell'Unione Europea: focus statistico*, in IDOS, *Rapporto*, cit., pp. 126-132, per cui l'Italia si colloca al terzo posto per numero di lavoratori autonomi stranieri, dietro Regno Unito e Germania e davanti a Spagna e Francia (p. 129).

⁷³ M.P. Nanni, *Le imprese degli immigrati in Italia. Il quadro statistico all'inizio del 2017*, in IDOS, *Rapporto*, cit., p. 14. Sul tema, in generale, anche OECD, *Entrepreneurship and Migrants, Report by the Working Party on SMEs and Entrepreneurship*, OECD, 2010.

penuria occupazionale determinata anche da persistenti conseguenze della crisi economica globale scoppiata nel 2008⁷⁴.

Il fenomeno delle imprese a conduzione straniera in Italia è decisamente rilevante. I dati Unioncamere relativi a giugno 2017 riferivano di oltre 580.000 imprese⁷⁵, superando poi il muro delle 600.000 alla fine del 2018, con una diffusione sul territorio così capillare che solamente 400 dei circa 7.900 comuni italiani non potevano contare su almeno una impresa individuale a titolarità straniera insediata sul proprio territorio⁷⁶. È peraltro significativo che a fronte di una riduzione del numero di imprese a gestione “autoctona” nell’ordine del 2,7% nel periodo 2012/2016, le imprese a gestione immigrata abbiano visto un incremento del 25,8%⁷⁷.

Verificando una ipotesi già formulata, la forma imprenditoriale di utilizzo di gran lunga prevalente è quella dell’impresa individuale, pari al 79,3% delle imprese a conduzione immigrata⁷⁸. Di norma, il passaggio verso una struttura societaria avviene come conseguenza di un consolidamento dell’attività imprenditoriale; resta da verificare verso quale tipo di configurazione societaria. Nel *Rapporto* si dà atto che tra il 2011 e il 2016 si è verificato un incremento delle imprese individuali nell’ordine del 23%, delle società di persone a conduzione immigrata di quasi il 10% e ben di quasi il 60% per le società di capitali, che dunque nel 2016 costituivano oltre il 12% delle imprese a conduzione immigrata, e quasi il 4,5% delle società di capitali presenti in Italia⁷⁹.

Tale abnorme incremento del numero delle società di capitali può essere letto in due differenti, ma non necessariamente

⁷⁴ Treu, *Prefazione*, cit., p. 6; e, con riferimento a dati che vedono nelle imprese a conduzione immigrata il 9,4% del totale delle imprese italiane Nanni, *Le imprese*, cit., p. 16. Di esse circa il 23,6% è a conduzione femminile: M. Ambrosini, *Nuovi soggetti economici e sociali: donne immigrate titolari d’impresa*, in IDOS, *Rapporto*, cit., p. 25.

⁷⁵ <<http://www.unioncamere.gov.it/P42A3471C160S123/sempr-piu-imprese-parlano-straniero.htm>>, giugno 2019.

⁷⁶ <<http://www.unioncamere.gov.it/P42A4117C160S123/immigrati--su-7-900-comuni--solo-400-non-hanno-aziende-guidate-da-imprenditori-stranieri.htm>>, giugno 2019.

⁷⁷ Nanni, *Le imprese*, cit., p. 16.

⁷⁸ Nanni, *Nota*, cit., p. 12.

⁷⁹ R. Benini, *Il consolidamento delle imprese immigrate*, in IDOS, *Rapporto*, cit., p. 71.

alternative maniere. Da un lato, in esso può essere rinvenuta una conferma dell'ipotesi *supra* formulata, riguardante l'abbattimento dei costi per la costituzione di una società a responsabilità limitata a partire dal 2012; dall'altro, una divaricazione tra le imprese immigrate, che «o restano molto piccole (scelta più diffusa) o riescono a dotarsi di una maggiore solidità», soprattutto ove si veda il 2016 come primo anno di svolta dopo l'inizio della crisi del 2008⁸⁰. Come accennato, le due letture non sono necessariamente alternative, ma si possono agevolmente combinare; certamente, tuttavia, una nuova conformazione di s.r.l. con dotazione capitalistica minima pari all'unità di euro non è di per sé in grado di garantire una maggiore solidità dell'impresa.

Tema alquanto rilevante è poi quello della provenienza degli imprenditori immigrati. Ancora il *Rapporto* informa che gli immigrati titolari di impresa individuale in Italia provengono, per oltre il 58% del totale, da soli sei Paesi di nascita: Marocco (14,5%), Cina (11,4%), Romania (10,6%); Albania (6,9%), Bangladesh (6,8%), Senegal (4,2%), Egitto (3,9%)⁸¹. Come è evidente, anche con una rilevazione che considera come immigrati anche imprenditori provenienti da altri Paesi dell'Unione Europea, ciò non falsa particolarmente la rappresentazione del fenomeno, essendo presente tra i primi sette Paesi d'origine la sola Romania, pur con un percentuale decisamente importante⁸².

⁸⁰ Ivi, p. 72.

⁸¹ M.P. Nanni, *I Paesi di origine degli imprenditori immigrati*, in IDOS, *Rapporto*, cit., p. 35, ove si rileva anche una forte correlazione tra talune nazionalità e specifici comparti produttivi.

⁸² Un dato interessante riguarda la propensione degli imprenditori immigrati alla ibridazione della loro impresa per quanto concerne la componente etnica, ossia il non mantenimento dell'impresa legata ad un unico gruppo etnico, ma la sua apertura a soggetti non co-etnici. Uno studio curato da A. Arrighetti, A. Lasagni, G. Foresti, S. Fumagalli, *Imprese straniere "ibride" in Italia: il ruolo della nazionalità di origine dell'imprenditore*, in IDOS, *Rapporto*, cit., pp. 48 ss., basato su un campione relativamente ridotto di imprese, mostra come la propensione maggiore si riscontri in quelle imprese a gestione immigrata in cui l'imprenditore provenga dall'Europa dell'Est (40,1%), seguita da America Latina (24,4%), Africa (19%) ed Asia (16,5%). Le regioni italiane con maggiore concentrazione di imprese ibride sono Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto. Con riferimento alla particolare forma di ibridismo costituita dalla compartecipazione di immigrati e cittadini italiani nella stessa impresa, si deve rilevare che essa occupa una parte ancora numericamente ridotta dello spettro osservato, costituito per il 94,2% del totale da imprese a esclusiva partecipazione

Sotto il profilo settoriale, le imprese a conduzione immigrata si caratterizzano per una prevalenza nei settori del commercio e delle costruzioni (rispettivamente 36,2% e 22,9% per un complessivo 59,1% del totale), seguiti da manifattura (7,8%), alloggio e ristorazione (7,7%) e servizi alle imprese (5,5%)⁸³. Scarsissima la presenza in agricoltura (2,7%), anche in ragione del capitale economico non indifferente necessario per l'avvio dell'impresa o l'acquisto dell'azienda.

In conclusione, vale la pena di dare uno sguardo anche alla realtà marchigiana con riferimento alle imprese a gestione immigrata, grazie ai dati aggiornati a fine 2017 del dossier statistico elaborato da IDOS⁸⁴. Il numero di imprese a gestione immigrata costituite sul territorio marchigiano è pari a 16.067, con incidenza del 9,3% sul totale delle imprese marchigiane. Il 78% di esse è gestita da immigrati nati al di fuori dell'Unione Europea. L'80,1% delle imprese gestite da immigrati assume la forma di impresa individuale. I Paesi di origine degli imprenditori sono prevalentemente Cina (14,2%), Marocco (10,6%), Romania (9,6%), Albania (9,1%), Pakistan (4,6%)⁸⁵, Svizzera (4,1%). In Provincia di Macerata si riscontra pure una forte presenza (7%) di imprenditori nati nella Repubblica della Macedonia del Nord⁸⁶. Quanto ai settori di attività, più della metà delle imprese a gestione immigrata (53,7%) si occupa di servizi, il 39,4% di industria, e solamente il 3,5% di agricoltura. Sostanzialmente in linea con il dato nazionale, i comparti di maggiore rilievo sono quelli del commercio (35,6%), dell'edilizia (24,8%), della

immigrata: Nanni, *Le imprese*, cit., p. 18.

⁸³ Ivi, pp. 19 ss.

⁸⁴ <https://www.dossierimmigrazione.it/wp-content/uploads/2019/01/2018_Rapporto-Immigrazione-e-Imprenditoria-Marche.pdf>, giugno 2019.

⁸⁵ Ma con una presenza fortemente sopra la media (10,7%) nella provincia di Macerata.

⁸⁶ I dati dell'Aggiornamento statistico danno comunque conto di una situazione decisamente variegata, con polarizzazioni nazionali assai accentuate a seconda della Provincia che sia considerata. Emerge così la forte presenza di imprenditori bangladesi in Provincia di Ancona (9,3%), che non trova riscontro nelle altre provincie marchigiane, così come di cittadini tedeschi in provincia di Ascoli Piceno (6,3%), tunisini sia a Pesaro Urbino che ad Ancona (rispettivamente 3,8% e 6,1%) e la significativa ricorrenza di polacchi in provincia di Fermo (2,2%), dove tuttavia l'incidenza di imprenditori cinesi raggiunge quasi il 36%.

manifattura (14,6%, ma a fronte del 7,7% a livello nazionale) e dell'accoglienza alberghiera e ristorazione (5,3%).

6. Conclusioni

Si è notato come l'assenza di una nozione univoca di «migrante» all'interno delle fonti normative implichi una sostanziale stratificazione di situazioni disomogenee che rendono l'analisi particolarmente impervia. Ciononostante, il dato di fondo per cui per i soggetti migranti l'auto-imprenditorialità costituisce realmente una alternativa al lavoro dipendente risulta certamente confermato. Il punto, semmai, è se esso sia una alternativa al ribasso o meno.

Nell'osservazione di diversi commentatori, il segmento di mercato in cui si va posizionare di norma l'impresa gestita da immigrati era, perlomeno nella visione "classica", *at the end of the queue*, con caratteri di "marginalità e residualità"⁸⁷. Tale osservazione, anche se nella realtà globale pare oggetto di un certo ripensamento⁸⁸, sembra tuttavia ancora valida per la realtà italiana.

Evidentemente, il segmento su cui di norma si posizionano i migranti nel senso inteso in questo scritto è quello in qualche modo residuale. È vero che attraverso le specifiche misure di cui si è detto, in particolare lo *Start-up visa*, il legislatore italiano ha inteso favorire in qualche modo una immigrazione caratterizzata da un elevato livello di competenze specifiche in ambiti connessi all'innovazione; ciò, tuttavia, è certamente un fattore incentivante per chi intenda trasferirsi in Italia per attuare un progetto imprenditoriale che gli sarebbe altrimenti di più difficile la realizzazione nel Paese di origine, o altrove. Ciò che maggiormente ai nostri fini rileva è, d'altra parte, relativo alla possibilità, per soggetti che già si trovano sul territorio nazionale e che non sono assorbiti dal lavoro dipendente, di accedere ad attività imprenditoriali in proprio⁸⁹.

⁸⁷ Così riferiscono Arrighetti *et al.*, *Imprese straniere*, cit., p. 48, ove bibliografia.

⁸⁸ Ivi, pp. 49 ss.

⁸⁹ Ancora, pur essendo vero che lo *Start-up visa* già ha al proprio interno misure

Da questo punto di vista, quindi, non può non essere notato che il legislatore non predispone per loro specifiche forme di aiuto, preferendo una incentivazione solamente di attività ad alto valore economico/innovativo; il rischio è che chi ne resta escluso, sia destinato a permanere in una situazione economicamente marginale e di marginalizzazione anche sociale.

Resta comunque interessante il comprendere se vi sia la possibilità di intendere le attività imprenditoriali svolte da soggetti immigrati come realmente promotrici di un'integrazione. Integrazione che non necessariamente deve essere vista solamente in termini di compartecipazione alla medesima attività economica da parte di migranti ed italiani, ma anche – e forse soprattutto – di offerta di servizi anche agli autoctoni e di capacità di costituire una realtà che cooperi stabilmente con strutture economiche locali, anche all'interno delle organizzazioni a ciò preposte, senza che si verifichi una autogheizzazione.

Al contempo, spetta al tessuto imprenditoriale autoctono favorire il più possibile tale compartecipazione, in modo da agevolare una reale integrazione economica dei soggetti imprenditori migranti con il mondo «tradizionale» delle imprese italiane.

di incentivo anche rispetto a questa situazione (v. *supra*, § 4), esse si limitano però all'assai ridotto ambito della impresa altamente innovativa, e dunque non paiono di generalizzata fruibilità, per quanto ben può darsi l'ipotesi di soggetti che, pur nella disagiata situazione che qui particolarmente si considera, abbiano maturato le competenze necessarie per accedere a tali forme di incentivo. In generale, rispetto alle politiche di supporto all'imprenditoria immigrata, si v. M.V. Desiderio, *Policies to Support Immigrant Entrepreneurship*, Migration Policy Institute, 2014.